Decreto del 12 dicembre 2011

Il Ministro dell'Interno (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2011)

VISTO l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 con il quale si prescrive, fra l'altro, che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente nell'anno successivo a quello dell'inadempienza è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo e che, in caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue:

VISTO il decreto del 24 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana n. 280 dell' 1 dicembre 2011, con il quale è stato determinato l'importo della sanzione da applicare agli enti locali inadempienti al patto di stabilità interno relativo all'anno 2010;

VISTA la nota n. 121952 del 2 dicembre 2011, trasmessa dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale si rappresenta che, a seguito di ulteriori approfondimenti, risultano inadempienti al patto di stabilità relativo all'anno 2010 ulteriori cinque comuni che sono da assoggettare alla predetta sanzione;

RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di determinare l'importo della sanzione anche per tali enti;

CONSIDERATO che, in applicazione della normativa vigente, sono già stati effettuati in favore di tali comuni i pagamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio dell'anno 2011 alle scadenze previste dal decreto ministeriale 21 giugno 2011, emanato in applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 e, conseguentemente, non vi è capienza di fondi su cui operare la riduzione di risorse finanziarie;

DECRETA

Articolo 1

(determinazione dell'importo della sanzione)

I comuni, riportati nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto, sono assoggettati, nell'esercizio finanziario 2011, ad una sanzione il cui importo è determinato secondo quanto prescritto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011.

Articolo 2

(modalità di applicazione della sanzione)

L'applicazione della sanzione comporta il versamento del relativo importo all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509 – articolo 2, da effettuare entro il 31 dicembre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 12 dicembre 2011

ALLEGATO